



## G.7

## CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Tav. G.7.1  
SETTORE SW

**Supporto tecnico scientifico**  
Dipartimento di Ingegneria Civile  
Università degli Studi di Salerno  
Gruppo di Tecnica e Pianificazione Urbanistica

**Responsabile Scientifico** Prof. Ing. Roberto Gerundo  
**Coordinatore Tecnico** Dott. Ing. Ottavia Giacomaniello





Geologo Dott. Luigi Antonio Freda



Scala 1:5.000

Marzo 2022

## LEGENDA



PG3 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA

a)	Nelle aree P.C.S. sono consentiti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b), c) e d); della legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni;
b)	algunque necessità di intervento per la normale vita delle persone che non siano previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
c)	interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 della legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, che non comportino l'aumento delle superfici o il volume complessivo del fabbricato, né possano aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
d)	interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
e)	in relazione ad opere di infrastruttura a rete pubbliche o di interesse pubblico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento dei fenomeni frana, nonché quelli atti a monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi con le finalità del Piano di bacino;
f)	interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
g)	interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico: nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non decentralizzati, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la protezione della pubblica incolumità;
h)	Solo gli interventi cui di volta in volta e) e g) è necessario di studio di compatibilità idrogeologica.

PG2 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA

1. a) l'area è di 2,50 ettari, oltre gli interventi di cui al punto precedente; i seguenti interventi:  
 - impianti volumetrici di esclusione fonoacustica, di esclusione elettromagnetica, volumi tecnici, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, opere che costituiscono nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificati quali volumi edilizi;

b) interventi relativi a servizi o opere pubbliche purché sia redatto e approvato il progetto preliminare relativo al consolidamento della messa in sicurezza dell'intera area interessata al dissesto. È, altresì, necessario che siano realizzate e collaudate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative sia al sito interessato dall'intervento all'area di dissesto, sia ad essa adiacente, durante anche il processo di realizzazione dello stesso, e a lungo periodo per le opere di cui alla lettera a) non è richiesto lo stato di compatibilità idrogeologica.

2.

PG1 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA E MODERATA

1. Nelle aree P.C., oltre alle opere ed agli interventi di cui all'articolo precedente, sono consentite la realizzazione e/o la modificazione di opere secondo le norme tecniche di cui all'articolo 10 del presente regolamento, purché l'intervento non comporti alcun aumento potenziale di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
2. Nelle aree a pericolosità media e moderata sono inoltre consentite:
  - a) le nuove costruzioni edilizie nelle intere e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti al sensi dell'articolo 18 della Legge n. 865/1971, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici;
  - b) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati, a condizione che siano possibili al sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti e che il risultato conseguito non sia inferiore alle caratteristiche prescritte dagli edifici;
  - c) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'esterno dei centri edificati, realizzabili negli edifici anche con aumenti di superficie e volume e di carico urbanistico non superiore al 25%, sempre a condizione che siano possibili al sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti;
  - d) nelle zone territoriali omogenee E, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, le nuove costruzioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - e) la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
  - f) gli interventi di edilizia civile con aumento di capacità non superiore al 30%;
  - g) le strutture o insediamenti anche provvisori destinati al pernottamento di persone posti alla quota piano di campagna.
3. Gli interventi consentiti dal presente articolo:
  - a) devono risultare coerenti con la pianificazione di Protezione Civile;
  - b) richiedono lo studio di compatibilità idrologica limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, lettere a), d), e), f) e g).

